



## A.I.M.M.F.

Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia  
Aderente all' « Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille »

### MENO INTEGRATI E PIÙ VULNERABILI:

#### IL FUTURO RISERVATO AI MINORENNI STRANIERI SOLI

Con il recente Disegno di legge presentato al Senato in questi giorni dal Titolo *“Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l’attuazione del Patto dell’Unione Europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024”* il Governo propone una serie di modifiche alle disposizioni vigenti, tra cui alcune (art. 5) toccano direttamente la condizione dei minorenni stranieri soli.

Diverse le disposizioni ma comune l’effetto proposto: diminuire le possibilità di integrazione stabile nel paese di accoglienza per i minori giunti soli nel nostro paese.

#### LA RIDUZIONE DELLA DURATA DEL PROSIEGUO AMMINISTRATIVO

L’articolo 5 al comma prima lett. b) intende modificare l’art. 13 della legge 7 aprile 2017 n.47 che regola il cd. **“prosieguo amministrativo”**, una misura che ha sinora permesso ai minorenni stranieri di proseguire, dopo il raggiungimento della maggiore età, il percorso di integrazione già avviato con risultati positivi.

La modifica proposta comporterebbe una riduzione di questa possibilità **dal compimento del ventunesimo anno al compimento del diciannovesimo anno.**

Le ragioni di questa significativa riduzione – oltre i 2/3 del periodo massimo previsto - non sono esposte nella relazione illustrativa; si può quindi solo presumere che l’obiettivo sia una riduzione dei costi, almeno in tutti i casi in cui il “prosieguo amministrativo” comporti anche la continuazione di una misura di accoglienza, perché invece nei casi in cui il progetto prosegue attraverso la combinazione di attività di studio e lavoro, ma con soluzioni alloggiative autonome, non si sarebbe neppure in presenza di costi aggiuntivi.

L’**analisi dei flussi delle presenze dei minori stranieri** nel sistema di accoglienza smentisce la necessità di **una scelta dettata da ragioni esclusivamente economiche**: gli ingressi di minori in accoglienza sono stati 15.993 nel 2024 e 16.228 nel 2025, ma i numeri delle uscite nel biennio sono sensibilmente più elevati degli ingressi, sono 19.268 solo nel 2025.

Da almeno due anni **le presenze sono in diminuzione, solo nel 2025 di oltre 3.000 persone**; la condizione attuale è ben diversa da quella che si raggiunse nel dicembre 2023 con 23.226 presenze. Al 31 dicembre 2025 sono 17.011, **con una flessione nell’ultimo biennio del 26,76%.**

Ancora più marcata la riduzione nell’ultimo triennio se correlata ai procedimenti aperti dinanzi ai Tribunali per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza previste dall’art. 19 del D. Lgs.

n.142 del 2025: da **12.629** nuove iscrizioni nell'anno 2023 a **7.079** nell'anno 2025, **con una riduzione che arriva al 43.95%**.

**Nessuna emergenza e nessun afflusso straordinario, al contrario: una costante e consistente diminuzione delle presenze.**

Si tratta quindi di una disposizione contenuta quantitativamente negli effetti – con ogni probabilità non più di qualche centinaio di procedimenti l'anno -**ma di grande rilievo se considerata dal punto di vista della tutela assicurata ai diritti soggettivi degli stranieri neomaggiorenni.**

Come ha infatti chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n.262 del 25 gennaio 2026 *“la ratio della norma (è) quella di escludere il pericolo che, con il raggiungimento della maggiore età, siano bruscamente interrotte le misure di sostegno apprestate per il minore, vanificando tutto il percorso formativo antecedente e, perciò, di consentire la prosecuzione di «un percorso di inserimento sociale» già «intrapreso» “.*

L'attuale formulazione consente di definire la prosecuzione **in un tempo congruo e con soluzioni personalizzate**, che non sempre si esauriscono al compimento del diciannovesimo anno di età, come ragionevole se si considera che quasi l'80% dei minorenni accolti è ultrasedicenne. La modifica proposta avrebbe solo l'effetto di interrompere percorsi avviati in termini positivi, quindi di disperdere risorse, e **soprattutto di esporre i soggetti più vulnerabili, si pensi alle giovani donne, al rischio della precarietà e persino ai tentativi di reclutamento o sfruttamento da parte di ambienti criminali.**

**In conclusione, la modifica proposta avrebbe di fatto effetti criminogeni.**

#### LA QUALITÀ DELLE MISURE DI ACCOGLIENZA

Il recepimento della direttiva accoglienza potrebbe invece costituire **l'occasione per dare coerente attuazione ai principi della legge n. 47 del 2017**, in particolare attraverso il potenziamento del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) dedicato ai minori. Occorrono in questo campo interventi di amministrazione attiva capaci di risolvere problemi organizzativi e di sistema, favorendo una distribuzione territoriale più equilibrata ed evitando che i costi del sistema gravino eccessivamente sulla rete dei Comuni.

Nella stessa prospettiva, sarebbe necessario a questo punto **superare la previsione introdotta dal comma 3 bis dell'art. 19 del D. Lgs. 18 agosto 2015 n.142**, disposta con il d.l. 5 ottobre 2023 n. 133, con la quale è divenuto possibile il collocamento di minori stranieri, se ultrasedicenni, in centri di accoglienza riguardanti i maggiorenni, seppure in zone separate, per un periodo sino a cinque mesi.

Prima di tutto, non si è in presenza di quegli *“arrivi consistenti e ravvicinati”* che costituiscono il presupposto di fatto per questa soluzione; la previsione è quindi smentita dalla consistenza effettiva dei flussi.

In secondo luogo, occorre prendere atto del fatto che proprio soluzioni del genere, già praticate in periodi antecedenti l'approvazione del comma 3 bis citato, hanno determinato plurime condanne dell'Italia dinanzi alla Corte di Strasburgo, in un caso per violazione del divieto di

trattamenti crudeli, inumani e degradanti: “dato il carattere assoluto dell’art.3, le difficoltà derivanti dall’accresciuto afflusso di migranti e richiedenti asilo (...) non esonerano gli Stati Membri del Consiglio d’Europa dai loro obblighi ai sensi di tale disposizione”(sentenza del 21 luglio 2022, Darboe e Camara c. Italia, § 182); in un’altra vicenda, per violazione dell’art. 5 della Convenzione per il trattenimento di un minore per cinque mesi in una struttura per adulti e senza un’effettiva separazione dai maggiorenni (sentenza del 9 aprile 2026, H.D. c. Italia, § 64).

In questi procedimenti sono stati decisivi i rilievi relativi **alla durata della permanenza in strutture destinate agli adulti e l’incertezza delle misure adottate per assicurare la separatezza degli ambienti di vita.**

Va quindi superata la previsione introdotta dall’art. 3 bis per le ragioni di effettivo contrasto che la sua attuazione genera con i principi della Convenzione Edu.

#### LE PROPOSTE DI MODIFICA DELLA DISCIPLINA SUL RIMPATRIO ASSISTITO

Le modifiche proposte riguardano il comma 2 bis dell’art. 33 del D. Lgs. n. 286 del 1998 e l’articolo 8 comma 1 della legge n. 47 del 2017; sono entrambe ispirate allo stesso criterio: escludere che sia l’autorità giudiziaria, in questo caso quella specializzata minorile, ad assumere queste decisioni, **trasferendo la competenza al Prefetto.**

La modifica proposta affida all’amministrazione e non più alla giurisdizione la decisione, più precisamente **a quel ramo dell’amministrazione cui è assegnato poi il compito di dare esecuzione alla decisione di rimpatrio.**

Per altro la formulazione è contraddittoria perché il Prefetto può decidere solo dopo aver acquisito l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria; se veramente si volesse snellire il procedimento, quello che si propone **ottiene proprio il risultato contrario.**

È molto dubbio che la modifica sia in coerenza con i diritti della persona minore che sono in questione nel caso di rimpatrio: si tratta di diritti fondamentali della persona minore, a tutela dei quali **la pienezza delle garanzie giurisdizionali** non dovrebbe subire riduzioni.

In questa prospettiva si è espressa chiaramente anche la Corte di Giustizia Europea con riferimento al particolare all’art. 5 e all’art. 10 della Direttiva 2008/11/CE nella sentenza del 14 gennaio 2021, ric. C-441/19, in cui ha affermato che:

*l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 prevede che, prima di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato è **fornita un’assistenza da parte di organismi appropriati diversi dalle autorità che eseguono il rimpatrio** tenendo nel debito conto l’interesse superiore del bambino (p.48)*

*l’articolo 5, lettera a), di tale direttiva, e con l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, prima di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato, **lo Stato membro interessato deve effettuare una valutazione generale ed approfondita della situazione di tale minore, tenendo nella debita considerazione l’interesse superiore del bambino.***

L’ampiezza degli approfondimenti da svolgere e la pluralità dei soggetti coinvolti nell’attività istruttoria – prima di tutti il minore, ma anche il tutore, il responsabile della struttura di


accoglienza o l'eventuale famiglia affidataria - evidenziano l'opportunità che questa decisione sia assunta ad esito di un'attività giurisdizionale.

Per queste ragioni riteniamo che **le modifiche proposte non siano coerenti né con la complessità degli approfondimenti richiesti, né con la rilevanza dei diritti in questione.**

Roma, 23 aprile 2026

Il Segretario Nazionale

Anna Maria Casaburi



Il Presidente

Claudio Cottatellucci

